



Segreteria Provinciale di Roma

Segretario Provinciale: C.S. Riglioni Rossano
e-mail: roma@conapo.it
sito internet: www.conapo.it

Roma, 08 Gennaio 2014

Al Comandante provinciale VV.F. Roma
Dott. Ing. Massimiliano Gaddini

Prot. 02/2014

e p.c. Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio
Dott. Ing. Domenico Riccio

OGGETTO: Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse ed. 3 del marzo 2013 - richiesta modifica nel rispetto dei compiti dei VV.F.

Il recente fatto di cronaca della madre e dei due bambini dispersi sui monti alla periferia di Subiaco a cavallo di capodanno ha visto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relegato ad un ruolo marginale nonostante la normativa vigente lo imponga quale soggetto attivo e coordinatore di eventuali altri Enti che vengono chiamati ad intervenire su scenari del genere.

Da una lettura attenta del piano provinciale di cui all'oggetto stipulato tra la Prefettura di Roma e vari Enti di Stato, tra cui il Comando provinciale VV.F. di Roma, nonché associazioni di volontariato la scrivente O.S. ha notato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Legge vigente, ribadita da varie sentenze del Consiglio di Stato, il ruolo dei Vigili del Fuoco è relegato a quello degli Enti chiamati a supporto di altri Enti che invece sono stati collocati quali titolari delle operazioni di ricerca in questo genere di scenari. Tale presupposto è chiaramente indicato nelle premesse del sopracitato piano provinciale laddove si cita la Circolare prot. 832 del 5 agosto 2010 ma non la successiva circolare di rettifica, sempre a firma del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse prot. 1126 del 5 ottobre 2010, nella quale viene rivalutato il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale soggetto titolare a condurre e coordinare l'operato di soggetti terzi nelle operazioni di ricerca alla luce delle norme vigenti.

Si impone quindi, a tutela del personale che il CONAPO si prege di rappresentare e per chiarire un grossolano errore contenuto nel protocollo sopracitato sia rispetto alla legislazione vigente in materia, sia in ordine alle caratteristiche dell'attività operativa che viene espletata in questi casi.

Data la complessità dell'argomento, si cercherà di limitare all'essenziale il presente intervento, rimandando ad un auspicabile incontro, che con la presente si chiede formalmente, ogni utile approfondimento.

Si osserva innanzi tutto come la lettura del documento evidensi la tendenza a considerare la ricerca delle persone scomparse come un evento legato alla sfera di competenza specifica delle forze di Polizia a competenza generale, ponendo nettamente in secondo piano le competenze relative all'azione di Soccorso Pubblico. Tale orientamento, in parte probabilmente indotto dall'entrata in vigore della legge 14 Novembre 2012, n. 203 (Disposizioni per la ricerca delle

persone scomparse), chiaramente sbilanciata in tal senso, diventa possibile innescare di inefficienze operative che potrebbero essere causa di tragici epiloghi diversamente evitabili.

Se da un lato è infatti vero che il richiamato provvedimento legislativo risolve alcuni dei problemi precedentemente esistenti, primo fra tutti il troppo tempo intercorrente fra la scomparsa e la denuncia del fatto, dall'altro, proprio a causa della sua impostazione giuridica, causa un potenziale ed importante ritardo nell'inizio delle operazioni di ricerca, subordinando l'inizio delle ricerche sul territorio alle prime indagini delle forze di Polizia a competenza generale.

È noto che l'azione di soccorso pubblico, per poter avere efficacia deve sempre essere immediata. Nel caso specifico, vale in modo particolare per alcune categorie di scomparsi quali: bambini (il caso occorre proprio a capodanno), malati di Alzheimer, autistici, persone anziane, ecc. che, soprattutto nelle stagioni calde e fredde, devono essere ritrovati in poche ore. Proprio le ore che ai sensi del protocollo in argomento saranno invece necessarie all'effettuazione delle prime indagini e allertamento delle forze di polizia e associazioni di Volontariato!

A proposito di quanto sopra il CONAPO si permette di segnalare l'impostazione data nelle Procedure Operative Standard per la ricerca delle persone scomparse del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nelle quali viene definita **scomparsa** una persona “non più rintracciabile nei suoi spazi di vita quotidiani”.

In tali procedure, quelle ufficialmente in uso nel C.N.VV.F., si prevede che quando non si abbia notizia certa sulla natura della scomparsa (reato, smarrimento, patologie varie, allontanamento volontario, ecc.), vengano attivate contemporaneamente ed immediatamente sia le procedure di ricerca tipiche dell'indagine di polizia, sia quelle di ricerca sul territorio tipiche dell'azione di soccorso pubblico.

Solo con questa contemporanea e parallela metodologia, che si ispira all'irrinunciabile principio di “massima precauzione”, è possibile evitare ritardi che sono risultati fatali già troppe volte. Si osserva inoltre a questo proposito che, **nel dubbio di cosa sia accaduto, dovrebbe semmai essere l'azione di soccorso ad avere la priorità su quella di polizia e non il contrario!**

Altrimenti sarebbe come se, in occasione di un incidente stradale, si procedesse prima all'effettuazione dei rilievi e delle indagini e poi al soccorso dei feriti.

Il CONAPO, richiama l'attenzione di chi legge anche sul fatto che, nel piano in oggetto, l'evento proceduralizzato viene imputato alle competenze di protezione civile per il tramite del C.N.A.S. **mentre si tratta invece di attività di Soccorso Pubblico ed in particolare di Soccorso Tecnico Urgente** di competenza del Ministero dell'Interno. A chiarire tale aspetto, è intervenuto anche il D.P.C.M. 09/11/2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile) che, pur nei suoi limiti di fonte normativa secondaria, al paragrafo 2.3.2 recita: *“La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile”*, chiarendo, se mai ve ne fosse stata necessità, che la ricerca delle persone scomparse al di fuori delle calamità non è attività di protezione civile, **bensì di soccorso pubblico**. Sempre seguendo tale filo logico/normativo, il D.P.C.M. al paragrafo 2.3, chiarisce che l'impiego dei volontari di protezione civile per la ricerca delle persone al di fuori degli eventi relativi alla legge 225/92, può avvenire secondo quanto specificato al precedente punto 2.2.2. e cioè specificatamente disposto per le necessità dell'evento.

Tutto questo chiarisce che la scomparsa di una persona non è di per sé un evento di protezione civile. A parere di questo sindacato è dunque infondato quanto previsto dal Protocollo operativo in oggetto. Allo stesso modo e per le stesse ragioni appare inopportuno che la scelta del luogo in cui posizionare il Posto di Comando Avanzato, dal quale coordinare un'operazione di

soccorso tecnico urgente, venga effettuata da personale non tecnico della materia, quale è un funzionario di Polizia e/o ufficiale dei Carabinieri, caso che si è verificato proprio a Monte Livata.

Riguardo alla gestione operativa, il CONAPO osserva che proprio non si comprende come dovrebbe fare un funzionario di Polizia e/o ufficiale dei Carabinieri a coordinare le operazioni di ricerca e soccorso, visto che si tratta di mansioni afferenti a ben diverse professionalità, ricadenti nei compiti dei Vigili del Fuoco.

Per converso, è come se affidassimo ad un funzionario dei Vigili del Fuoco il coordinamento delle operazioni di ricerca di un latitante! Appare invece assolutamente logico che le operazioni di ricerca vengano coordinate **da un funzionario di Polizia, quando si è certi che si tratti di una scomparsa le cui motivazioni sono afferenti alle competenze delle Forze di Polizia a competenza generale e da un funzionario dei Vigili del Fuoco, quando si tratta di una scomparsa che richiede un'azione di soccorso pubblico urgente**. Nei casi in cui non vi sia certezza sulle cause della scomparsa è, a nostro parere, **verosimilmente opportuno un coordinamento congiunto, fino al momento in cui i termini della vicenda non vengano perfettamente definiti**.

Solo una tale configurazione del sistema di coordinamento può garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse disponibili ed evitare pericolose perdite di tempo.

Sempre nel Protocollo in argomento, il CONAPO rileva che vengono interpretate erroneamente le norme sul soccorso pubblico negli ambienti impervi e conseguentemente attribuite funzioni di coordinamento generale e responsabilità dell'azione di ricerca e soccorso all'associazione di volontariato C.N.S.A.S. (soccorso alpino).

Pur riconoscendo allo stesso C.N.S.A.S. notevoli capacità tecnico operative nello specifico ambito di azione (l'ambiente di alta montagna e di grotta), si deve lamentare il continuo tentativo di sostanziale sottrazione dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per non meglio specificati fini. **Non vi è alcun dubbio che la normativa di riferimento assegna ai Vigili del Fuoco una competenza generale di direzione e coordinamento nell'ambito del soccorso pubblico, del quale la ricerca delle persone scomparse è una species**.

D'altra parte l'associazione di volontari del C.N.S.A.S. sostiene le sue ragioni in forza **dell'errata e forzata interpretazione della legge 74/2001** che assegna si al soccorso alpino il coordinamento delle operazioni di soccorso in ambiente impervio, ma **esclusivamente nei confronti di altre associazioni di volontariato e non certo in quelli delle Amministrazioni dello Stato**. Nell'intervento di cui sopra c'è stata la solita diatriba tra personale del Comando di Roma e del C.N.A.S. con toni che hanno rasentato la querela e che solo il buon senso del personale e, a parere dello scrivente sindacato, il dubbio fatto insorgere nei colleghi dai contenuti del protocollo di cui all'oggetto ha evitato che si trascendesse davanti agli occhi di tutti.

La lettura dell'iter parlamentare seguito dal provvedimento legislativo, chiarisce in modo ineluttabile quali fossero le intenzioni del legislatore, il quale interviene proprio per modificare la prima stesura dell'art 2, comma 1, nel quale era effettivamente previsto che il C.N.S.A.S. avesse il coordinamento di tutti i soggetti afferenti allo scenario incidentale, specificando che non era intenzione del Governo attuare una simile previsione di legge, previsione che sarebbe anche stata in contrasto con il corpus normativo al quale ogni norma che riguardi il soccorso pubblico deve informarsi ed uniformarsi.

Lo stesso Commissario di Governo per le persone scomparse, Prefetto Penta, nella sua circolare prot. n. 832, datata 05 Agosto 2010 (allegato 1), con la quale si sollecitano i Prefetti della Repubblica a compilare i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse, sembra sostenere che al soccorso alpino spettino compiti di coordinamento in tale ambito anche nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. A chiarimento però, in data 05 Ottobre 2010, sempre il Prefetto Penta, emana una nuova circolare prot. n. 1126 (allegato 2) per chiarire che si è trattato di un sostanziale fraintendimento. Nel far questo, ricorda che simile confusione si ingenerò anche immediatamente dopo l'approvazione della legge 74/2001, e che sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, con parere del 22 Giugno 2002, argomentando anche sulla base dei citati lavori

parlamentari ed **escludendo che il soccorso alpino possa avere compiti di coordinamento di Amministrazioni Pubbliche.**

È importante notare che, sempre nella circolare del 5 Ottobre 2010, il Commissario chiarisce che la precedente del 5 Agosto era un contributo propositivo e non certamente una direttiva. Il CONAPO ritiene che non poteva essere altro visto che sia il soccorso pubblico, sia la protezione civile, ambito per il quale valgono identiche considerazioni, sono già perfettamente regolamentati e sono altri i soggetti, nel potere dei quali, rientra la possibilità di emanare direttive, tutti estranei all'ambito di competenza del Commissario di Governo per le persone scomparse, il quale opera in ambiti diversi.

Sull'argomento, l'associazione di volontariato C.N.S.A.S. ha promosso un ricorso presso il TAR di Parma per l'annullamento del Piano per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Piacenza. Il contenzioso, a nostro modo di vedere a causa di una non perfetta azione difensiva, è stato in un primo tempo vinto dal C.N.S.A.S. ma successivamente, **il Consiglio di Stato con Ordinanza N. 04437/2012** (allegato), anche a seguito della costituzione in giudizio, ad adiuvandum, del CONAPO, quale parte terza portatrice di interesse diretto, **accogliendo le nostre motivazioni**, ha sospeso l'efficacia della sentenza, con una motivazione che non lascia spazio ad alcuna interpretazione.

Dice il Consiglio di Stato: *"Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n.289 del 2002 in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n. 2625 di questa Sez. III);*

Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse".

Il CONAPO, pone infine l'attenzione sul fatto che, se la normativa citata nel Protocollo per motivare l'assegnazione al soccorso alpino del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso negli ambienti impervi dovesse essere stata interpretata correttamente, ciò comporterebbe importantissime modificazioni dell'attuale sistema di soccorso pubblico. Ciò in quanto l'efficacia delle norme non potrebbe certo essere intesa solo nell'ambito dell'attività di ricerca dispersi, ma necessariamente a tutte le operazioni di soccorso a persone in ambiente impervio. Solo a titolo di esempio si citano alcuni dei casi in cui, da ora in poi, secondo questa errata interpretazione, dovrebbe intervenire il soccorso alpino, quale titolare della responsabilità e del coordinamento delle operazioni di soccorso in zona impervia: automezzo che trasporta sostanze pericolose (tossiche, esplosive, radioisotopi, ecc.) caduto in un dirupo; incidente ferroviario con vagoni caduti in un dirupo; recupero sostanze tossiche e/o radioattive in ambiente ipogeo; caduta aeromobile in ambiente impervio; disgaggio ponti su fiumi in piena; travaso sostanza pericolosa in ambiente impervio; incidenti stradali con persone incarcerate nelle autovetture in ambiente impervio (viadotti, canaloni, ecc.), e via così. Si potrebbe continuare per alcune pagine!

Il punto, come chiaramente compreso e detto dal Consiglio di Stato, è che la mission del soccorso pubblico, oltre che per incontestabili motivazioni giuridiche, è estremamente complessa sia per la varietà delle tipologie di eventi, sia per la conseguente necessità di mettere in campo una corrispondente forza di risposta, da non poter certo essere affidata ad un'associazione di volontariato, per quanto meritoria questa possa essere.

Se non vi è alcun dubbio sul fatto che il soccorso alpino debba avere sufficiente autonomia operativa e decisionale nelle operazioni di soccorso per effettuare le quali è stato fondato, e cioè il recupero degli infortunati in montagna e grotta, altrettanto non ve ne è sul fatto che la

responsabilità tecnica generale di qualsiasi operazione di soccorso debba ricadere in capo al Comandante dei Vigili del Fuoco.

Per quanto sopra esposto il CONAPO chiede che il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse ed. 3 del marzo 2013 sottoscritto con la Prefettura venga corretto ed adeguato nel senso di una corretta applicazione della normativa vigente e del migliore sfruttamento delle risorse operative disponibili, anche in applicazione delle linee guida emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico.

Il Direttore Regionale che legge per conoscenza è invitato ad attivarsi per effettuare una verifica in tutti i Comandi del Lazio in modo da chiarire in modo univoco che, norme di carattere nazionale, devono essere recepite e applicate alla stessa stregua in tutti i Comandi provinciali d'Italia sollecitando altresì la rapida modifica di protocolli d'intesa per la ricerca di persone scomparse che presentano le stesse inesattezze di quello sopracitato.

A margine si allega l'indirizzo URL del seguente video molto interessante <http://www.youtube.com/watch?v=D2JDMhzekqs&sns=em> nel quale si vede che la Regione Lazio ha provveduto a premiare tutti gli Enti e le associazioni di volontariato che hanno partecipato alle ricerche della madre e dei due bambini dispersi la notte di capodanno a Monte Livata, "dimenticando", guarda caso, di invitare anche i Vigili del Fuoco lanciando altresì un forte messaggio verso l'opinione pubblica su chi sono gli attori ed i veri gestori di interventi di questo genere.

In attesa di urgenti azioni come il caso richiede si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Segretario Provinciale Roma CO.NA.PO
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco
C.S. RIGLIONI Rossano





Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE

Personne Scomparse
Prot. Uscita del 05/08/2010
Numero: 0000832
Classifica: D.01.10.3



Roma, 5 agosto 2010

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

Oggetto: Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse.

Nell'ambito delle iniziative avviate da questo Commissariato Straordinario del Governo per favorire l'azione coordinata degli interventi di competenza dei soggetti interessati al fenomeno delle persone scomparse, sono state messe a punto alcune linee guida finalizzate alla pianificazione delle attività di ricerca.

Il documento è stato condiviso nell'ambito delle attività svolte dal tavolo tecnico interforze, costituito presso lo scrivente.

L'obiettivo è quello di contribuire alla predisposizione, da parte di codesti Uffici, di un'apposita pianificazione territoriale volta ad individuare specifiche procedure di intervento, attivabili qualora le circostanze della scomparsa, opportunamente valutate caso per caso in sede locale, comportino la necessità di effettuare immediate battute di ricerca.

Tali procedure mirano ad assicurare l'applicazione omogenea dei criteri da utilizzare per l'avvio delle ricerche, da effettuarsi nell'immediatezza della denuncia; ciò in sintonia con quanto evidenziato, anche recentemente, dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con circolare del 10 marzo u.s., concernente



Ministero dell'Interno

- 2 -

I'attivazione del Sistema Informativo Ricerca Scomparsi (RI.SC.), operativo dal 1° aprile scorso.

In relazione a quanto precede, si evidenziano qui di seguito, in forma sintetica, gli aspetti salienti da prendere in considerazione per la stesura del documento di pianificazione.

1) INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO PROVINCIALE

Le caratteristiche ambientali del territorio provinciale, unitamente alla valutazione delle singole casistiche – motivazioni della scomparsa, come pure le interrelazioni e la frequenza nel tempo delle diverse tipologie, sono determinanti per l'elaborazione di una pianificazione di ricerca.

2) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

La preventiva individuazione delle risorse umane da coinvolgere, soprattutto nella fase immediatamente successiva alla denuncia di scomparsa, si rivela fondamentale per la puntuale attivazione dei meccanismi operativi.

3) PIANIFICAZIONE DELLE DIVERSE FASI OPERATIVE

L'uniformità a livello provinciale dell'assetto organizzativo e la definizione dei diversi ruoli risultano essenziali per assicurare la corretta gestione delle attività di ricerca.

Si sottolinea, in particolare, la necessità che gli operatori delle Forze di Polizia, così come ribadito nella surrichiamata circolare del 10 marzo scorso, acquisiscano la denuncia di scomparsa immediatamente, inserendo nel sistema d'indagine i dati salienti in essa contenuti, al fine di consentire il successivo completamento della scheda "persone scomparse", prevista dal sistema RI.SC..

L'attivazione del piano e dell'unità di ricerca consentirà di gestire l'intervento in maniera mirata a seconda, cioè, delle diverse tipologie di scomparsa e delle caratteristiche del soggetto da ricercare.

La preventiva individuazione, inoltre, di specifiche risorse umane e strumentali (associazioni di volontariato, sistema di Protezione Civile, Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e Unità Cinofile), sarà indispensabile nei casi di battute di ricerca da effettuarsi in territori impervi o non agevolmente raggiungibili.

La sinergica attività delle componenti coinvolte nelle ricerche sarà poi verificata, di volta in volta, in occasione degli incontri di valutazione da tenersi alla conclusione delle attività di ricerca anche per la determinazione di eventuali, ulteriori interventi.

4) RAPPORTI CON I FAMILIARI E CON I MASS MEDIA

Il supporto da fornire ai familiari degli scomparsi, oltre che rispondere all'esigenza di vicinanza delle Istituzioni in un settore così delicato, è funzionale, altresì, alla migliore riuscita delle attività di ricerca e di indagine, essendo direttamente correlato alla quantità di informazioni che possono essere acquisite, per le valutazioni e le iniziative del caso.

Per quanto riguarda, invece, le relazioni con i mass media, occorre stabilire una precisa strategia di comunicazione anche allo scopo di evitare dannose interferenze con le attività di ricerca e di indagine. Sullo specifico si fa, comunque, rinvio alle indicazioni fornite nelle allegate linee guida.



Ministero dell'Interno

- 3 -

Nell'auspicare che l'attività di pianificazione possa contribuire alla realizzazione di un sistema nazionale uniforme in materia di ricerca delle persone scomparse, così come evidenziato nella quarta Relazione Semestrale, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, grati per eventuali proposte e suggerimenti che dovessero emergere a seguito degli approfondimenti della tematica in sede locale.

Nel ringraziare per la consueta attenzione, si resta in attesa di ricevere copia del documento di pianificazione appena lo stesso sarà redatto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Penta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Penta".



LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE

PREMESSA

Le presenti linee guida sono state condivise con i rappresentanti del Tavolo Tecnico Interforze, istituito, a livello centrale, sulla base del Protocollo d'intesa dell'11 aprile 2008 tra il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA

Fornire le specifiche tecniche per la predisposizione di un documento di pianificazione territoriale, finalizzato alla definizione dell'assetto organizzativo, dei ruoli operativi e delle attività connesse alle battute di ricerca.

Tale documento dovrà essere sottoscritto dai soggetti istituzionali e non, comunque interessati al fenomeno delle persone scomparse ed essere periodicamente aggiornato.

Il testo definitivo sarà, poi, inviato, per il successivo raccordo istituzionale, anche alle Procure della Repubblica competenti, ivi compresa quella presso il Tribunale per i minori.

Dal documento sarà esclusa la casistica concernente le persone disperse a causa di disastri di massa.

1. LO SCENARIO PROVINCIALE E IL PIANO DI RICERCA

L'individuazione dello scenario e dei rischi insistenti sul territorio è fondamentale per una corretta pianificazione degli interventi di previsione e di gestione delle ricerche dello scomparso.

La tipologia dei rischi possibili si desume dallo studio delle caratteristiche del territorio e dall'analisi dell'ambiente e delle attività antropiche, come pure dalla relazione con cui alcuni casi di scomparsa si sono manifestati nel passato e dalla loro frequenza.

A tale scopo, occorre che il documento dettagli con apposito Piano di ricerca i singoli scenari di riferimento, secondo il seguente schema di massima:

- a) scomparsa in montagna;
- b) scomparsa in mare;
- c) scomparsa in centro abitato;

- d) scomparsa in località impervia o disabitata;
- e) scomparsa in località lacustre o fiume.

Le Prefetture-UTG, sulla base dell'articolazione interna degli uffici stabilita dal Prefetto competente, dovranno individuare in base ai singoli scenari, specifiche procedure operative volte a favorire la costituzione e l'organizzazione di apposite unità di ricerca e a promuovere l'azione coordinata delle stesse da parte dei soggetti incaricati.

In particolare, nel caso di scomparsa di minori, compresi quelli non accompagnati o in stato di abbandono, sarà necessario predisporre specifiche procedure di pianificazione delle attività di ricerca per favorire la collaborazione tra enti territoriali, forze di Polizia e Autorità Giudiziaria competente.

2. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SCOMPARSA

Gli scomparsi dovranno essere distinti a seconda dell'età, del sesso e della nazionalità (minorenni, maggiorenni, ultra65enni), nonché della motivazione (allontanamento volontario, possibile vittima di reato, possibili disturbi psicologici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare).

Per ogni categoria, in relazione alla motivazione della scomparsa (così come individuata all'atto della denuncia) dovrà essere prevista una specifica procedura di attivazione delle ricerche, salvo i casi in cui la scomparsa sia connessa alla commissione di un reato. In tale ultima ipotesi resta riservato all'Autorità Giudiziaria competente l'iniziativa di autorizzare specifiche attività di ricerca.

Circa l'individuazione delle tipologie di scomparsa, si fa rinvio al contenuto della terza Relazione semestrale (maggio 2009 – pag. 12 e seguenti dell'allegato 16), pubblicata sul sito accessibile dalla home page del Ministero dell'Interno – sezione persone scomparse nella parte argomenti.

3. I SOGGETTI COINVOLTI A VARIO TITOLO E LE RELATIVE COMPETENZE A LIVELLO TERRITORIALE

Specificare il ruolo di ogni ente/organo coinvolto

- Il Prefetto e l’Ufficio Territoriale del Governo
- L’Autorità giudiziaria competente
- Le Forze di Polizia
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Il Sindaco
- La Polizia locale
- I Servizi Socio-assistenziali
- Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
- Le Aziende Sanitarie Locali/La Centrale Operativa – “118”
- Le Associazioni di volontariato (quelle inserite negli appositi elenchi provinciali e quelle operanti anche su base regionale e/o nazionale, quali, ad esempio, l’Associazione “Penelope”, “Telefono Azzurro”, “Alzheimer Uniti”)
- Il Sistema locale di Protezione Civile

4. LE FASI OPERATIVE: GESTIONE DEGLI INTERVENTI

4.1 Individuazione delle fasi operative

Il documento di pianificazione dovrà individuare preventivamente le risorse umane e strumentali da impiegare nelle battute di ricerca di una persona scomparsa.

In tutti i casi, è auspicabile che per facilitare il supporto nelle fasi di ricerca la Prefettura stabilisca specifiche intese a carattere provinciale e/o regionale con le altre Istituzioni locali, come le ASL, i Comuni, le Autorità Portuali e Aeroportuali, nonché con le principali aziende pubbliche e private addette ai servizi infrastrutturali (es. aziende di trasporto pubblico, servizio taxi, società autostradali, società telefoniche, emittenti radiotelevisive, detentori di apparati di videosorveglianza, ecc.), con gli enti assistenziali e con le associazioni di volontariato.

Si riportano a titolo di esempio, le fasi essenziali correlate alle attività operative:

- ALLARME DI SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA
- ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA
- ATTIVAZIONE DELL’UNITÀ DI RICERCA
- PLANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

- GESTIONE DELL'INTERVENTO
- SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE
- RAPPORTO FINALE

4.2 Allarme di scomparsa

Le procedure di allertamento, "ALERTING SYSTEM", dovranno essere pianificate preventivamente e preferibilmente informatizzate per garantire la trasmissione in tempi rapidi delle informazioni verso tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per mezzo di tale sistema dovranno essere diramati gli allertamenti verso gli operatori tenuti a partecipare alle attività di ricerca.

4.3 Fase informativa

E' la fase che assume particolare rilevanza ai fini della tempestività degli interventi.

Si ritiene che tale tempestività possa essere conseguita se la denuncia di scomparsa di una persona venga effettuata immediatamente per consentire all'operatore di polizia degli uffici-denunce di raccogliere le informazioni necessarie ad individuare esattamente la motivazione della scomparsa.

Per arricchire ulteriormente questa fase di acquisizione informativa e dettagliare meglio la motivazione della scomparsa, sarà opportuno acquisire dal denunciante quante più notizie possibili sulle circostanze dell'evento, atteso che tutte le informazioni sono, comunque, determinanti per gestire in modo corretto gli interventi di ricerca.

Si potranno, comunque, determinare due situazioni:

- 1) **Notizia qualificata:** località definita, tempo di scomparsa definito. In questo caso, saranno attivate le unità di ricerca, appositamente individuate a seconda dei vari scenari, per lo svolgimento della fase operativa
- 2) **Notizia non qualificata:** località non definita, tempi e modalità della scomparsa dubbi. In tal caso, la notizia sarà comunque tempestivamente trattata dalle Forze di Polizia e saranno sempre e subito informate le centrali operative per gli opportuni allertamenti.

4.4 Fase Operativa: attivazione del piano e delle unità di ricerca

Nel caso di notizia qualificata, espletata la prima fase informativa e, in particolare, quando la scomparsa sia riconducibile a persone, maggiorenni o minorenni, in pericolo di vita, dovrà essere attivato il piano di ricerca e allertate le apposite unità di ricerca.

Sulla base degli scenari descritti dal piano di ricerca, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

L'area di presunta scomparsa è:

- a) **antropizzata**, cioè con presenza di insediamenti abitativi e infrastrutturali;
- b) **non antropizzata**, cioè non raggiungibile attraverso le normali vie di comunicazione.

Nel primo caso, ove sussista l'esigenza di attuare il piano di ricerca, chi ha ricevuto la notizia della scomparsa, oltre all'assolvimento delle proprie specifiche incombenze, informerà immediatamente la Prefettura, che ricevuta la notizia attiverà tempestivamente, secondo la pianificazione prestabilita, le unità di ricerca.

Tali unità dovranno affluire nel minor tempo possibile, sulla base dello specifico scenario, nel luogo indicato nella pianificazione provinciale.

Anche nel secondo caso, chi ha ricevuto la notizia informerà immediatamente la Prefettura che, ricevuta la notizia, attiverà tempestivamente, nel caso specifico, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

La competenza del CNSAS ad intervenire e a coordinare le diverse Organizzazioni/Enti e Associazioni di volontariato, ivi compresa la individuazione del ritrovo logistico ove far confluire le forze mobilitate, è fissata dall'art. 1 della Legge 21/02/2001, n. 74. Il CNSAS, in stretto collegamento con la Prefettura competente, sentito il Sindaco del Comune interessato, richiederà, eventualmente, il coinvolgimento di ulteriori forze da far concorrere alle operazioni di ricerca.

In tutti i casi, il messaggio di allerta/attivazione delle Unità di ricerca conterrà le informazioni più significative di descrizione dello scomparso, la sua fotografia recente, la data e il luogo della scomparsa.

4.5 Gestione dell'intervento

Il documento finale di pianificazione dovrà contenere la descrizione dei vari scenari e le modalità di intervento, sulla base di quanto ipotizzato nelle presenti linee guida.

Allo scopo di disporre in tempo reale di tutte le notizie riferite all'andamento delle operazioni di ricerca, il responsabile dell'unità operativa terrà costanti contatti con la forza di Polizia individuata nel piano di ricerca e la Prefettura competente, per la valutazione dell'eventuale ricorso alle ulteriori specifiche ricerche.

4.6 Sospensione o chiusura delle ricerche

La chiusura delle ricerche, anche in caso di esito negativo, nonché l'eventuale sospensione temporanea delle stesse, verrà concordata tra le Forze di Polizia competenti, sentita la Prefettura. Di ciò verrà, comunque, informato il Sindaco del Comune territorialmente competente.

Prima della sospensione definitiva o temporanea delle ricerche il coordinatore delle operazioni si accerterà dell'avvenuto rientro di tutte le squadre impegnate.

La sospensione o temporanea chiusura delle ricerche è, altresì, disposta, nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria competente a procedere lo richiederà per esigenze investigative o di tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p., salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse, in virtù di successivi accordi e disposizioni.

4.7 Rapporto finale

Alla chiusura delle operazioni di ricerca, qualunque sia stato l'esito delle stesse, si dovrà procedere ad una valutazione finale da svolgersi, con il concorso di tutti i rappresentanti degli enti che hanno avuto parte attiva nelle operazioni di ricerche, presso la Prefettura.

Delle valutazioni svolte si darà atto in una sintetica relazione finale contenente in particolare gli eventuali suggerimenti migliorativi delle procedure operative.

5. I COLLEGAMENTI

In tutte le ipotesi sopra descritte, il piano di ricerca dovrà dettagliare anche le modalità per favorire i collegamenti tra le Forze di Polizia e gli operatori degli Enti/Associazioni impiegati nelle battute di ricerca.

6. I RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI

Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nel caso di scomparsa collegata a reato, a partire dalla prima fase informativa è essenziale che gli operatori provvedano a supportare i familiari degli scomparsi, sia per fornire chiarimenti sugli sviluppi delle battute di ricerca che per assumere ulteriori e più approfondite informazioni sulla persona e sulle circostanze dell'evento. In alcuni casi, soprattutto quando la pressione mediatica sulla famiglia è forte, sarà opportuno individuare, all'interno della Prefettura, un referente in grado di fornire le possibili informazioni sulle battute di ricerca. Per quanto riguarda le forze di Polizia si rinvia alle disposizioni impartite dai rispettivi Organi di vertice e direttive del Capo della Polizia, nella sua qualità di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Per la sua rappresentatività a livello nazionale, l'Associazione "Penelope" costituisce un punto di riferimento molto utile per il sostegno legale e psicologico ai familiari degli scomparsi. A tale Associazione, si aggiungono quelle operanti a livello locale e quelle specializzate in taluni settori, come ad esempio "Telefono Azzurro" per i minori e l'Associazione "Alzheimer Uniti" per i malati di Alzheimer.

7. I RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, ai sensi dell'art. 329 c.p.p. nel caso di scomparsa connessa a reato, nelle altre ipotesi, le relazioni con i mass media dovranno essere basate su una strategia "ad hoc". È possibile nominare un responsabile in rappresentanza della Prefettura. Per le Forze di Polizia, valgono le disposizioni emanate dai rispettivi Organi di vertice e quelle impartite dal Capo della Polizia quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Una gestione attenta delle relazioni con i media, in caso di battute di ricerca, rende necessario tenere presente che:

- i mass media sono utilizzati per appelli volti ad acquisire ulteriori informazioni, ovvero per interessare una platea più vasta di cittadini;
- l'uso delle metodologie di comunicazione favorisce lo scambio informativo;
- l'uso di media specializzati agevola il flusso informativo.

È determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione del volume e della qualità delle informazioni ricevute.

A livello locale dovrà essere valutata la possibilità di avvalersi di appositi disciplinari per la gestione dei rapporti con i media, al fine di determinare i limiti e le modalità per soddisfare la richiesta di informazioni.



Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE

Persone Scomparse
Prot. Uscita del 06/10/2010
Numero: **0001126**
Classifica D.04.1.1

Roma, 5 ottobre 2010



AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

Oggetto: Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse.
Richiesta di chiarimenti.

Con circolare n. 832 del 5 agosto u.s., sono state diramate alcune linee guida finalizzate alla predisposizione, da parte di codesti Uffici, di un'apposita pianificazione territoriale volta ad individuare specifiche procedure di intervento, attivabili qualora le circostanze della scomparsa di una persona, opportunamente valutate caso per caso in sede locale, comportino la necessità di effettuare immediate battute di ricerca.

Nel passaggio alla fase attuativa, sono pervenute e questo Commissariato alcune richieste di chiarimenti circa la natura e in merito ai contenuti di tali linee guida; richieste alle quali, con la presente circolare si ritiene di dover dare risposta.

Preliminarmente, si precisa che le linee guida rappresentano un puro ausilio alla predisposizione del documento di pianificazione territoriale che, ovviamente, dovrà essere redatto previe le opportune intese sul piano tecnico-operativo ed a seguito dei necessari contatti con tutte le componenti da inserire in pianificazione.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Trattandosi, quindi, di un contributo propositivo e non certamente di una direttiva, il documento di pianificazione potrà prevedere scenari, ipotesi e situazioni ulteriori rispetto a quelle sinteticamente individuate nelle linee guida; ciò ovviamente nel pieno rispetto delle responsabilità, delle prerogative, delle specialità e dell'autonomia operativa delle singole componenti istituzionali e volontarie coinvolte.

Sul piano contenutistico, sono state, invece, espresse alcune perplessità sul punto 4.4 delle citate linee guida, laddove viene richiamata la legge 21.3.2001, n. 74, per precisare la competenza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Da qui la richiesta di chiarimenti circa l'esatta portata di un tale richiamo.

In effetti, il riferimento "sic et simpliciter" alla predetta disposizione normativa è tale da riproporre la confusione che già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 74/2001 si ingenerò sul piano istituzionale allorché, ad una prima lettura della citata previsione di legge, sembrava spettassero al C.N.S.A.S., nelle operazioni di soccorso e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, poteri di coordinamento anche nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

Sulla questione il Consiglio di Stato, con parere del 26 giugno 2002, argomentando sulla base dei lavori parlamentari e in relazione alle previsioni di cui alla legge istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile, si pronunciò escludendo comunque l'intenzione del legislatore di conferire al C.N.S.A.S. il coordinamento delle strutture nazionali componenti del Servizio di protezione civile.

Al parere del Consiglio di Stato, unito in copia alla presente circolare, vorranno, pertanto, far riferimento le SS.LL. nella predisposizione del documento di pianificazione territoriale, sullo specifico punto.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Genta". A small rectangular box containing the name "Genta" is positioned above the signature.



10.1.000.000

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 26 Giugno 2002

N. Sezione 1874/2002

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Quesito.
Funzione di coordinamento
riconosciuta al Corpo nazionale
alpino e speleologico (legge
74/2001).

Vista la relazione prot. 47674/3403/27
del 21 maggio 2002, pervenuta in data
3 giugno 2002; con la quale il
Ministero dell'interno -Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile- chiede il
parere del Consiglio di Stato sul
quesito in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Livia
Barberio Corsetti;

PREMESSO:

L'amministrazione dell'interno chiede come debba essere interpretato
l'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 74, in base al quale in
caso di intervento congiunto di squadre appartenenti a diverse
organizzazioni la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Più

precisamente chiede se tale potere di coordinamento riguardi anche gli interventi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in genere delle pubbliche amministrazioni.

Ad avviso dell'amministrazione una simile interpretazione contrasterebbe con le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno individuato il soccorso pubblico, inteso come attività di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, come una delle missioni istituzionali del Ministero dell'interno, alla cui cura è preposto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La stessa lettera della disposizione escluderebbe peraltro che il coordinamento del CNSAS si estenda anche alle amministrazioni pubbliche, stante che mentre individua amministrazioni ed organizzazioni quali soggetti titolati a prestare il soccorso, attribuisce al CNSAS poteri di coordinamento solo rispetto alle altre organizzazioni.

CONSIDERATO:

La legge 21 marzo 2001, n. 74, recante "disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico" nasce da una proposta di legge parlamentare (A.C. 6800 della XIII legislatura) che attribuiva al CNSAS la competenza esclusiva nel soccorso in ambiente montano ed ipogeo. Nella seduta della Commissione Ambiente del 21 dicembre 2000 il sottosegretario delegato preannunciò emendamenti del Governo "al fine di escludere l'attribuzione al Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico di una competenza esclusiva nella materia in esame, nonché compiti di coordinamento di altre strutture. Tali previsioni sarebbero infatti in contrasto con le norme di principio riguardanti il settore della protezione civile, che prevedono l'attribuzione di specifici compiti in materia al dipartimento della protezione civile e alla guardia di finanza. Per la medesima ragione il Governo presenterà anche una proposta emendativa volta a prevedere, in un apposito articolo 6-bis, specifiche disposizioni per

il personale del Ministero dell'interno e della guardia di finanza".

Tali dichiarazioni si concretizzarono in un emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, nel quale si precisava la salvezza delle competenze e delle attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine e in un emendamento aggiuntivo (attuale articolo 7) nel quale si chiariva che le disposizioni della legge in materia di formazione, certificazione delle competenze e verifica, di scuole nazionali e di figure professionali specialistiche non si applicavano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.

Il comma 2 proposto dal Governo fu successivamente modificato in seguito all'accoglimento di un *sub-emendamento* proposto dal relatore che restituiva al CNSAS la funzione di coordinamento nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. Non risulta, dai lavori della Camera, la portata di tale *sub-emendamento*; ma si deve ritenere che esso non fosse in contrasto con gli intendimenti palesati dal Governo attraverso le proposte di modifica, anche in relazione alla posizione del relatore, che ritirò un emendamento volto da dare al CNSAS competenza "prevaleente" invece che esclusiva.

L'estrema rapidità dell'approvazione finale (approvato dalla Camera in data 8 marzo 2001, trasmesso e approvato nella stessa data dalla Commissione istruzione del Senato) impedisce di trarre utili elementi dai lavori del Senato.

Dai citati lavori parlamentari si possono trarre alcune conclusioni utili al fine del quesito sottoposto all'esame della Sezione. In primo luogo è stata esclusa la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS in materia di soccorso alpino e speleologico, pur valorizzandosi la sua capacità di coordinamento rispetto agli interventi di organizzazioni non comprese tra le strutture della protezione civile (associazioni, volontariato, etc.). Ciò vuol dire che tale Corpo, del quale la legge riconosce l'altissima specializzazione, non si differenzia dalle altre strutture operative nazionali

del Servizio nazionale della protezione civile, come disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificata dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343.

Tale ultimo provvedimento all'art. 5 tra l'altro prevede: "Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1."

Da tale ultima disposizione è possibile inferire che le indicazioni per il coordinamento delle diverse componenti della protezione civile sono adottate dal Dipartimento della protezione civile e che nessuna delle componenti del servizio nazionale della protezione civile prevale istituzionalmente sulle altre.

Ne consegue che il CNSAS, al quale è attribuito comunque il coordinamento delle altre organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile, dovrà attenersi, per quanto riguarda il coordinamento con le altre strutture nazionali, alle indicazioni per il raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo che saranno dettate dal dipartimento della protezione civile e che saranno riprese dalle autorità preposte per legge alla gestione dell'emergenza. Allo stesso modo dovrà regolarsi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale sistema, estremamente complesso, risponde ad una logica che consente di valorizzare, nei diversi interventi, le specificità professionali delle diverse strutture operative nazionali del servizio della protezione civile. E' evidente che il pericolo sotteso ad un sistema del genere è che nell'emergenza non si individui tempestivamente un punto di riferimento per l'agire immediato; ma si tratta di un pericolo più teorico che pratico ove il Dipartimento della protezione civile dia indirizzi preventivi chiari e condivisi dalle diverse amministrazioni.

Pericolo più teorico che pratico anche in quanto il coordinamento dell'emergenza è attribuito *ex lege* ai prefetti e ai sindaci a norma degli articoli 14 e 15 della legge 225/1992, che si riportano per completezza:

Art. 14: "1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predisponde il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso".

Art. 15: "1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".

Spetterà pertanto al Prefetto o al Sindaco, in caso di emergenza, indicare quale struttura del servizio della protezione civile debba coordinare sul campo gli interventi. Non esiste infatti nessuna disposizione di legge che di per sé attribuisca ad una delle strutture diretto potere di coordinamento delle altre, né si può ritenere che tale potere discenda di per sé dall'appartenenza all'amministrazione statale posto che la legge istitutiva del servizio nazionale pone tutte le strutture sullo stesso piano.


P.Q.M.

Nelle suseposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Salvatore Giacchetti)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Scongiaforno su delega di Micioni e dello Stato C. Aiello;

Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento

dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n. 2625 di questa Sez. III);

Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7396/2012) **e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.**

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50; Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Manuali, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti, concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e **Micioni** e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Considerato che dovrà approfondirsi in sede di merito:

- l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e di cui all'art. 80, comma 39, della legge 289/2002 in tema di coordinamento dei soccorsi **rilevando che esse, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, dovrebbero essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile;**

- il procedimento di formazione del protocollo di intesa in quanto non ha coinvolto il Corpo nazionale di soccorso alpino come sembrerebbe necessario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e, quale che sia l'interpretazione, dell'art. 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e dell'art. 80, comma 39, della legge 289/2002;

- se il protocollo di intesa risponda alla esigenza di chiarire come si coordinano i diversi ruoli previsti dalla normativa vigente nelle diverse tipologie di soccorso considerate;

Ritenuto che

-che, nelle more del giudizio di merito, le amministrazioni interessate potrebbero verificare i profili procedurali e sostanziali che appaiono da approfondire secondo la presente ordinanza;

- non si ravvisano nel frattempo le ragioni per l'adozione di una misura cautelare, rilevato che le attuali prassi - per come risultano dagli atti presentati da entrambe le parti - sembrano rispondere alle esigenze operative e di coordinamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3777/2012).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



10.100.000

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 26 Giugno 2002

N. Sezione 1874/2002

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'interno. Quesito.
Funzione di coordinamento
riconosciuta al Corpo nazionale
alpino e speleologico (legge
74/2001).

Vista la relazione prot. 47674/3403/27
del 21 maggio 2002, pervenuta in data
3 giugno 2002; con la quale il
Ministero dell'interno -Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile- chiede il
parere del Consiglio di Stato sul
quesito in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Livia
Barberio Corsetti;

PREMESSO:

L'amministrazione dell'interno chiede come debba essere interpretato
l'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 74, in base al quale in
caso di intervento congiunto di squadre appartenenti a diverse
organizzazioni la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Più

precisamente chiede se tale potere di coordinamento riguardi anche gli interventi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in genere delle pubbliche amministrazioni.

Ad avviso dell'amministrazione una simile interpretazione contrasterebbe con le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno individuato il soccorso pubblico, inteso come attività di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, come una delle missioni istituzionali del Ministero dell'interno, alla cui cura è preposto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La stessa lettera della disposizione escluderebbe peraltro che il coordinamento del CNSAS si estenda anche alle amministrazioni pubbliche, stante che mentre individua amministrazioni ed organizzazioni quali soggetti titolati a prestare il soccorso, attribuisce al CNSAS poteri di coordinamento solo rispetto alle altre organizzazioni.

CONSIDERATO:

La legge 21 marzo 2001, n. 74, recante "disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico" nasce da una proposta di legge parlamentare (A.C. 6800 della XIII legislatura) che attribuiva al CNSAS la competenza esclusiva nel soccorso in ambiente montano ed ipogeo. Nella seduta della Commissione Ambiente del 21 dicembre 2000 il sottosegretario delegato preannunciò emendamenti del Governo "al fine di escludere l'attribuzione al Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico di una competenza esclusiva nella materia in esame, nonché compiti di coordinamento di altre strutture. Tali previsioni sarebbero infatti in contrasto con le norme di principio riguardanti il settore della protezione civile, che prevedono l'attribuzione di specifici compiti in materia al dipartimento della protezione civile e alla guardia di finanza. Per la medesima ragione il Governo presenterà anche una proposta emendativa volta a prevedere, in un apposito articolo 6-bis, specifiche disposizioni per

il personale del Ministero dell'interno e della guardia di finanza".

Tali dichiarazioni si concretizzarono in un emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, nel quale si precisava la salvezza delle competenze e delle attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine e in un emendamento aggiuntivo (attuale articolo 7) nel quale si chiariva che le disposizioni della legge in materia di formazione, certificazione delle competenze e verifica, di scuole nazionali e di figure professionali specialistiche non si applicavano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale.

Il comma 2 proposto dal Governo fu successivamente modificato in seguito all'accoglimento di un *sub-emendamento* proposto dal relatore che restituiva al CNSAS la funzione di coordinamento nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. Non risulta, dai lavori della Camera, la portata di tale *sub-emendamento*; ma si deve ritenere che esso non fosse in contrasto con gli intendimenti palesati dal Governo attraverso le proposte di modifica, anche in relazione alla posizione del relatore, che ritirò un emendamento volto da dare al CNSAS competenza "prevalente" invece che esclusiva.

L'estrema rapidità dell'approvazione finale (approvato dalla Camera in data 8 marzo 2001, trasmesso e approvato nella stessa data dalla Commissione istruzione del Senato) impedisce di trarre utili elementi dai lavori del Senato.

Dai citati lavori parlamentari si possono trarre alcune conclusioni utili al fine del quesito sottoposto all'esame della Sezione. In primo luogo è stata esclusa la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS in materia di soccorso alpino e speleologico, pur valorizzandosi la sua capacità di coordinamento rispetto agli interventi di organizzazioni non comprese tra le strutture della protezione civile (associazioni, volontariato, etc.). Ciò vuol dire che tale Corpo, del quale la legge riconosce l'altissima specializzazione, non si differenzia dalle altre strutture operative nazionali

del Servizio nazionale della protezione civile, come disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificata dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343.

Tale ultimo provvedimento all'art. 5 tra l'altro prevede: "Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1."

Da tale ultima disposizione è possibile inferire che le indicazioni per il coordinamento delle diverse componenti della protezione civile sono adottate dal Dipartimento della protezione civile e che nessuna delle componenti del servizio nazionale della protezione civile prevale istituzionalmente sulle altre.

Ne consegue che il CNSAS, al quale è attribuito comunque il coordinamento delle altre organizzazioni che non costituiscono strutture del servizio nazionale della protezione civile, dovrà attenersi, per quanto riguarda il coordinamento con le altre strutture nazionali, alle indicazioni per il raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo che saranno dettate dal dipartimento della protezione civile e che saranno riprese dalle autorità preposte per legge alla gestione dell'emergenza. Allo stesso modo dovrà regolarsi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale sistema, estremamente complesso, risponde ad una logica che consente di valorizzare, nei diversi interventi, le specificità professionali delle diverse strutture operative nazionali del servizio della protezione civile. E' evidente che il pericolo sotteso ad un sistema del genere è che nell'emergenza non si individui tempestivamente un punto di riferimento per l'agire immediato; ma si tratta di un pericolo più teorico che pratico ove il Dipartimento della protezione civile dia indirizzi preventivi chiari e condivisi dalle diverse amministrazioni.



Pericolo più teorico che pratico anche in quanto il coordinamento dell'emergenza è attribuito *ex lege* ai prefetti e ai sindaci a norma degli articoli 14 e 15 della legge 225/1992, che si riportano per completezza:

Art. 14: "1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predisponde il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso".

Art. 15: "1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile".

Spetterà pertanto al Prefetto o al Sindaco, in caso di emergenza, indicare quale struttura del servizio della protezione civile debba coordinare sul campo gli interventi. Non esiste infatti nessuna disposizione di legge che di per sé attribuisca ad una delle strutture diretto potere di coordinamento delle altre, né si può ritenere che tale potere discenda di per sé dall'appartenenza all'amministrazione statale posto che la legge istitutiva del servizio nazionale pone tutte le strutture sullo stesso piano.


P.Q.M.

Nelle suseposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Salvatore Giacchetti)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO I GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Bz: 8455
SG 204/4

Roma 1 ottobre 2013

Al Prefetto di Teramo

p.c. Al Commissario Straordinario del Governo per
la ricerca delle persone scomparse
via Cavour, 6
Roma

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco
dell'Abruzzo
via dei Vigili del Fuoco, 19
L'Aquila

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Teramo
Via Diaz, 3
Teramo

Al CO.NA.PO.
Vico del fiore, 21
Aulla (MS)

Oggetto: piano provinciale persone scomparse. Richiesta modifica nel rispetto dei compiti dei
VV.F. del CO.NA.PO.

Con riferimento alla nota n.24609 del 24 agosto u.s., afferente l'oggetto, qui pervenuta
per conoscenza, si richiama l'attenzione su quanto segue.

In relazione alle osservazioni del CO.NA.PO. in merito al Piano provinciale per la
ricerca delle persone scomparse, approvato localmente lo scorso 25 giugno, ad avviso di
questo Dipartimento, la normativa correttamente richiamata, va interpretata tenendo presente
la peculiare funzione attribuita dal legislatore al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tutte
le attività di soccorso, quale componente fondamentale del sistema di protezione civile
(art.11, comma 1, lett.A della legge 24 febbraio 1992, n.225; D.lgs n.139 del 2006; DPCM
3.12.2008 recante Direttiva indirizzi operativi per la gestione delle emergenze).

Al riguardo il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che le norme richiamate anche nella
Direttiva emanata dal Dipartimento della Protezione Civile, n. DPC/VOL/22829 del 29 marzo
2012, " non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito del coordinamento del
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, appaiono suscettibili di essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO I GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile", (Cons. di Stato Sez. III, ordinanza N.4437 del 9 novembre 2012).

La citata ordinanza con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza avanzata da questo Dipartimento, ha sospeso in via cautelare l'esecutività della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna sez. staccata di Parma, è indicativa della definizione dei compiti tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

IL CAPO DI PARTIMENTO
(Di Pace)

Or



CO.NA.PO.

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 6 Settembre 2010

Prot. n. 237/10

AL MINISTRO DELL'INTERNO
On.le Roberto MARONI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
Sen. Francesco Nitto PALMA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE PER L'EMERGENZA
ED IL SOCCORSO TECNICO URGENTE
Dott. Ing. Pippo Sergio MISTRETTA

Oggetto: LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE.

Siamo venuti a conoscenza che l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha da poco emanato le linee guida per la produzione delle procedure da impiegare nelle ricerche delle persone scomparse.

Come dichiarato nel documento, dette linee guida sono il frutto di un tavolo tecnico "interforze" istituito a livello centrale.

Si osserva con stupore e rammarico che, in generale, l'impostazione delle linee guida è inopportunamente sbilanciata verso una tipologia di azione tipica dell'attività di polizia.

Si prevede, ad esempio, che la sospensione temporanea delle ricerche venga concordata tra le forze di polizia presenti, ignorando il fatto che, spesso, le motivazioni della sospensione sono di carattere prettamente tecnico operativo e pertanto attinenti alle competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Di maggiore ed estrema gravità è quanto contenuto al punto 4.4 del documento ove si interpreta erroneamente l'art. 1 della legge 21/03/2001 n.74, assegnando al CNSAS (corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico) competenze che sono invece proprie delle Istituzioni dello Stato. Tale fatto ignora quanto disposto da tutta la legislazione, ordinaria e costituzionale, vigente, in ordine alle problematiche del soccorso tecnico urgente e della **competenza generale** propria del CNVVF in questo ambito.

Disorienta, inoltre, dover prendere atto che un ufficio del Ministero dell'Interno non conosca, o quantomeno non tenga nel dovuto conto quanto dichiarato in una risposta ad un'interpellanza parlamentare dall'allora sottosegretario all'Interno Balocchi, a proposito di tale argomento, in data 23/01/2003. Nella risposta veniva chiarito che la competenza di coordinamento del CNSAS poteva esplicarsi unicamente nei confronti di altre associazioni di



"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Marzo 2012

Prot. n. 91/12

AL MINISTRO DELL'INTERNO

Dott.ssa Annamaria CANCELLIERI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERO

Dott. Giovanni FERRARA

AL CAPO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Dott. Francesco Paolo TRONCA

AL PREFETTO DI PIACENZA

Dott. Antonino PUGLISI

AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dott. Ing. Alfio PINI

ALL' UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIF. CIVILE

Dott. Giuseppe PRIOLO

ALL' UFFICIO GARANZIE E DIRITTI SINDACALI

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIF. CIVILE

Dott. Giuseppe CERRONE

e,p.c. **AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PIACENZA**

Dott. Ing. Francesco MARTINO

Oggetto **COORDINAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE MONTANO, IPOGEO ED IMPERVIO. CONTENZIOSO CON I VOLONTARI DEL CNSAS IN ALCUNE PROVINCE – RICHIESTA DI CHIARIMENTO ISTITUZIONALE DEFINITIVO.**

Gia con precedente nota [prot. n. 313/11](#) del 5 dicembre 2011, questo sindacato autonomo CONAPO era intervenuto in merito alla sentenza del Tar Umbria ed i conflitti di competenze e di coordinamento tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'associazione di volontariato denominata Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Ad oggi registriamo un totale immobilismo del nostro dipartimento, nonché del ministro dell'interno.

Torniamo sull'argomento poiché è di qualche giorno addietro la seconda sentenza emessa da un TAR che vede soccombere il CNVVF, nell'insensato e reiterato confronto voluto dall'associazione di volontariato CNSAS. La prima sezione del TAR di Parma, con un provvedimento a dir poco inverosimile, ha accolto il ricorso presentato dal Soccorso Alpino Regionale dell'Emilia Romagna, avverso al protocollo per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Piacenza, in ordine alla titolarità del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso delle persone disperse in ambiente montano, ipogeo ed impervio. Nel protocollo il coordinamento delle operazioni è in generale assegnato al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in giusta ragione delle attribuzioni conferite allo stesso dalla legislazione vigente, ma



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. n. 307/13

Roma, 27 Ottobre 2013

AL MINISTRO DELL'INTERNO

On.le Angelino ALFANO

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO

CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO

On.le Gianpiero BOCCI

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prefetto Alberto DI PACE

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dott. Ing. Alfio PINI

Oggetto: **COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN MONTAGNA, IN GROTTA E IN AMBIENTI OSTILI E IMPERVI - PROPOSTA EMENDATIVA PER CHIARIMENTO DEFINITIVO DELL'ARTICOLO 80, COMMA 39, DELLA LEGGE 289/2002.**

Come è a tutti noto, il CONAPO, da anni, chiede un autorevole intervento politico atto ad evitare quei conflitti di competenze che costantemente accadono tra Vigili del Fuoco e l'associazione di volontariato denominata "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" e che poi, alla fine, si ripercuotono sulla sicurezza dei cittadini.

Anche il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, in sede di rilascio del parere relativo allo schema di d.lgs 139/2006 aveva invano già evidenziato al Governo la gravità della problematica e la necessità di risoluzione preventiva, ed in via legislativa, dei conflitti.

Conflitti che, recentemente, sono anche approdati nelle aule dei tribunali amministrativi a seguito di ricorsi dei volontari del soccorso alpino e dei controricorsi di questo sindacato CONAPO.

Emblematico è infatti il caso del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico che ha impugnato dinanzi al Tar Parma il Piano della Prefettura di Piacenza relativo alle operazioni di ricerca di persone scomparse, deducendone l'**illegittimità nella parte in cui ha affidato al Responsabile Operazioni di Soccorso dei Vigili del Fuoco la direzione e il coordinamento delle operazioni di ricerca di persone scomparse, anche in territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio provinciale.**

Il [TAR Parma, con sentenza n. 116/2012 ha accolto](#) il ricorso della associazione di volontari del Soccorso Alpino ritenendo che l'art. 80 comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha stabilito espressamente che, **in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, il potere di coordinamento dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).** Il Tribunale ha escluso che tale conclusione possa ritenersi